

PEDERSOLI

Una separazione funzionale e organica delle figure dei magistrati giudicanti e di quelli requirenti è un'esigenza più volte e da più parti sentita nel nostro ordinamento, tanto che nel corso dell'ultimo ventennio la direzione intrapresa nelle varie riforme è stata quella di rendere sempre il più possibile autonomi i due settori della magistratura, giudicante e requirente.

Già oggi le funzioni sono piuttosto rigidamente separate, e lo sono di più a partire dalla riforma Castelli del 2006, che ha reso il passaggio dal ruolo di Pubblico Ministero a quello di giudice e viceversa parecchio scomodo e quindi poco ambito, tanto da renderlo marginale: tra il 2011 e il 2016, per dire, il passaggio ha riguardato rispettivamente lo 0,21% dei requirenti e lo 0,83 dei giudicanti. Se ne evince che con la riforma dell'ordinamento il problema è divenuto numericamente poco significativo. Probabilmente sono numeri destinati a ridursi ancora da quando la riforma Cartabia (2022) ha ridotto la possibilità del passaggio da quattro a una sola volta in carriera, nei primi dieci anni.

Tuttavia il passaggio rimane possibile. Si sono tracciate le linee e le modalità per rendere questo passaggio sempre più difficile a dimostrazione del fatto che, a prescindere dalla provenienza politica delle riforme, l'esigenza di separare la carriera in maniera funzionale è viva.

Ma senza una separazione strutturale, la separazione funzionale non è in grado di operare correttamente e soprattutto non riesce ad assolvere all'impegno costituzionale che prevede la terzietà del magistrato giudicante che, come tale, dovrebbe essere terzo anche rispetto al proprio collega requirente.

Inoltre, trova scarso seguito l'osservazione di chi, a contrario, afferma che in Italia il Pubblico Ministero non sia un avvocato dell'accusa, non avendo il dovere di portare a casa la condanna (come invece l'avvocato ha il dovere di fare il possibile per ottenere la sentenza più favorevole al suo cliente), ma ha l'obbligo di indagare per la verità, cioè cercando anche le prove a favore

dell'indagato, tanto che se si convince che l'indagato sia innocente deve chiedere l'archiviazione in Udienza preliminare e, pure, se al termine del dibattimento si convince che la prova che si è formata davanti al giudice non confermi l'ipotesi della pubblica accusa, anche se il suo compito è stato di sostenerla in udienza, deve chiedere l'assoluzione dell'imputato. Si tratta tuttavia di un'impostazione piuttosto teoretica posto che il fenomeno di assoluzione proveniente dalla richiesta del PM è un fenomeno numericamente scarso.

In termini comparativi, preme segnalare come la separazione organica tra la carriera dei giudici e quella del pubblico ministero è stata istituita in Portogallo nel 1978, integrata nella riforma globale del sistema giudiziario approvata con l'istituzionalizzazione della democrazia dopo la rivoluzione del 25 aprile 1974.

Prima della rivoluzione, il pubblico ministero costituiva organicamente una fase del percorso della carriera giudiziaria. I magistrati entravano obbligatoriamente nella categoria dei pubblici ministeri e poi, per mezzo di concorso, erano ammessi nella magistratura come giudici. I quadri superiori del pubblico ministero erano giudici nominati in "commissione di servizio" temporanea. Cioè, il pubblico ministero era costituito, nella base, da magistrati "provvisori" e, a livello superiore, da giudici "importati".

Questa situazione fu ritenuta insostenibile poiché si intendeva assegnare al pubblico ministero un ruolo rafforzato nel sistema giudiziario, concedendogli autonomia nei confronti dell'esecutivo e, a livello funzionale, la titolarità dell'azione penale senza ingerenze esterne, e delle nuove competenze rivolte alla difesa della legalità democratica.

L'esperienza portoghese e in parte quella francese ci dicono che la separazione delle carriere ha benefici in termini di serenità di giudizio e di speditezza dell'azione amministrativa e giudiziaria.

Da ultimo, preme segnalare come nella composizione di entrambi i Consigli Superiori della Magistratura, vi sarebbe una omogeneità di componenti tra membri laici e togati in misura

pari del 50%. Si tratta di una soluzione, proposta nel ddl n. 806, da accogliere con favore e che non modifica l'assetto di garanzia dell'organo: l'esperienza di mezzo secolo insegna che non si è mai verificata, nelle decisioni assunte dal Csm, una contrapposizione secca tra membri laici e togati; i membri laici e i togati si sono orientati, nei momenti alti, secondo le visioni di ciascuno sull'organizzazione della giustizia e, nei momenti di caduta, secondo schieramenti aderenti ai principi costituzionali. La presenza della componente laica è essenziale come temperamento e apertura rispetto alle dinamiche della corporazione giudiziaria; i laici contano non per il numero, ma per l'autorevolezza.

In conclusione ritengo che i ddl siano da apprezzare favorevolmente.

Distintamente.

Sergio Fienga

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sergio Fienga', with a large, stylized initial 'S'.